

AUDIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*ddl bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024*

Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Roma, 22 novembre 2021

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



La prevista riduzione della pressione fiscale intervenendo su IRPEF e IRAP comporta una contrazione delle risorse per le Regioni

Enorme criticità per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome: come reperire le risorse necessarie al finanziamento delle relative competenze di spesa?

Si rende necessaria l'introduzione di un emendamento che garantisca alle autonomie speciali il ristoro della perdita di gettito sia in termini di minori gettiti di tributi erariali che di tributi propri derivati.

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Punti qualificanti dell'accordo Stato–Regioni su ddl bilancio 2022

Prosegue la leale collaborazione fra Stato e Regioni in occasione alla stesura della legge di bilancio 2022, con l'approvazione **antecedente** alla presentazione in Parlamento della manovra, dell'**Accordo in Conferenza Stato–Regioni dell'11 novembre 2021**.

- **finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard** per il triennio 2022 – 2024 (+2 mld per il 2022; +4 mld per il 2023; +6 mld per il 2024) **secondo il budget inviato alla UE**; l'incremento del fondo dei **farmaci innovativi**; ulteriori risorse destinate ad aumentare il numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**
- incremento del livello programmatico delle risorse destinate agli **interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico** di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per un importo complessivamente pari a 2 miliardi di euro

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Punti qualificanti dell'accordo Stato-Regioni su ddl bilancio 2022

- **la semplificazione delle procedure** applicative previste dall'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il **riversamento al bilancio dello Stato dei ristori** ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione. Si ricorda che il comparto Regioni è l'unico a restituire le somme dei ristori ricevuti
- **rinegoziazione dei piani di ammortamento relativamente alle anticipazioni di liquidità** per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013
- integrazione del **Fondo per le non autosufficienze** per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025
- incremento dello stanziamento del **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Punti qualificanti dell'accordo Stato-Regioni su ddl bilancio 2022

La leale collaborazione fra Stato e Regioni ha consentito di affrontare con efficacia le criticità principali segnalate dalle Regioni e Province autonome. Alcuni temi necessitano di ulteriori approfondimenti (ad es. per la sanità) mentre altri non hanno ancora trovato una soluzione normativa, che auspichiamo si possa perfezionare nell'iter parlamentare.

Le richieste regionali sono:

- **Perseguire la via della riqualificazione della spesa corrente a favore dell'incremento degli investimenti con conseguente contributo positivo alla crescita del PIL a invarianza dell'obiettivo di finanza pubblica**
- **Sostegno dei servizi LEA**
- **Rispetto degli equilibri di bilancio legge n. 243/2012**

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Fabbisogno Sanitario Nazionale 1/2

DDL BILANCIO DELLO STATO 2022		
		2022
	INCREMENTO DEL FSN	2.000,00
COSTI (milioni)		2022
art.89	PANFLU	200
art. 92, c.1	stabilizzazione personale	690
art. 92, c.2 opzionale	limite spesa personale	200
art.93	fabbisogno aggiuntivo personale medicina territoriale (PNRR)	90,9
art.94	liste d'attesa (comprese RSS)	500
	di cui prestazioni erogatori privati	150
art.95	aggiornamento tariffe prestazioni assistenza ospedaliera	da definire
art.96	tetto farmaceutica	185
art.98	LEA nuovi	200
art.100	assistenza psicologica (comprese RSS)	18
art.101	indennità Pronto Soccorso	90
art.102	USCA	105
		2.078,90

Approfondimento: si tratta di capire se l'incremento di 2 miliardi previsto per il 2022 è capiente rispetto alle spese già indicate negli articoli del DDL e se permetterà di mantenere gli equilibri dei sistemi sanitari regionali nell'esercizio 2022 alla luce di come si chiuderà l'esercizio 2021, dell'andamento dell'epidemia nel 2022, dei costi aggiuntivi per il rinnovo del contratto a carico dei bilanci sanitari.

NOTA BENE

art.182	rinnovo contratto - trattamenti accessori +0,22%
art.184	vacanza contrattuale: + 0,3% dal 01/04/2022 al 30/06/2022 e + 0,5% a decorrere dal 01/07/2022 (anche al personale convenzionato al SSN)



Fabbisogno Sanitario Nazionale 2/2

Rapporto finanziamento del FSN rispetto al PIL

**Il finanziamento del fabbisogno sanitario rispetto al PIL nel 2024
ritorna al livello ante covid-19 (6,3% come nell'esercizio 2019)**

	PRE COVID-19
	2019
Finanziamento FSN	114,5
in % del PIL	6,30%


POST COVID-19		
2022	2023	2024
124,061	126,061	128,061
6,60%	6,40%	6,30%



Investimenti

Sinergia tra Stato, Regioni ed Enti territoriali per la creazione presso le Regioni di «**hub**» di **investimento** per rivedere il modello di sviluppo del territorio anche **per l'utilizzo razionale e senza sovrapposizione di progetti delle risorse del PNRR.**


Registriamo il **mancato finanziamento degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali** (c. 134–135 legge n. 145/2018, di cui il 70% direttamente ai comuni).



Investimenti per la «qualità dell'aria» 1/3


Accogliamo con favore l'istituzione del Fondo per il controllo dell'inquinamento atmosferico dopo che sin dal 2019 abbiamo presentato la richiesta di apposito finanziamento con emendamenti (non ultimo al DL n. 41/2021) oltre che averne chiesto un adeguato finanziamento all'interno del PNRR.

ART. 155. Prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico preso il Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 2,3 mld dal 2023 al 2035 per supportare l'attuazione delle misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che deve essere adottato ai sensi della direttiva UE 2016/2284 recepita con decreto legislativo n. 81/2018. La relazione illustrativa evidenzia le 3 procedure di infrazione aperte e che per quella del «Bacino del Po», «il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, **con obiettivi finali fissati al 2030**), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.»



Investimenti per la «qualità dell'aria» 2/3

- **Le risorse stanziare non sono adeguate** in quanto sono pari alla stima della sanzione pecuniaria forfettaria, supponendo un rientro nei limiti nel 2030, **per superare l'infrazione aperta sul «Bacino del Po»**.
- Le risorse sono stanziare dal 2023 al 2035 quando il rientro nei limiti è previsto per il 2030
- È attesa a breve la sentenza per il superamento del valore limite annuale di NO₂ (causa C-573/19 -Commissione europea contro Repubblica italiana).
- **La Commissione europea intende fissare nuovi limiti più stringenti** e aderenti alle nuove linee guida proposte recentemente dall'OMS: le simulazioni presentate dalla Commissione Europea in occasione del primo *stakeholder meeting* del 23 settembre 2021, mostrano come, pur attuando le massime riduzioni tecnicamente fattibili, non potranno essere verosimilmente conseguiti in Pianura padana tali limiti.



Investimenti per la «qualità dell'aria» 3/3

Ai fini di accelerare la spesa per gli investimenti le risorse, in proporzione, potrebbero essere spostate sull'apposito capitolo già esistente (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 art. 30, comma 14-ter, nono periodo) le cui finalità sono già state individuate e condivisi i progetti attuativi dal Ministero dell'Ambiente e gli enti territoriali interessati.

E' quindi necessario l'incremento stanziamento del Fondo e l'assegnazione delle risorse alle Regioni interessate oltre che attuare con celerità gli Accordi Stato – Regioni.



Investimenti per i grandi eventi

Nel ddl Bilancio 2022 sono presenti finanziamenti per grandi eventi volano per l'economia del Paese «Expo Roma, Giubileo, Gran Premio *made in Italy*», da estendere anche al «Gran Premio d'Italia».

Per lo sviluppo degli interventi e dei progetti per rafforzare il principio di inclusione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026, riteniamo opportuni appositi stanziamenti per le opere di accessibilità e di riqualificazione delle infrastrutture per le attività ludico-sportive dedicate alle persone con disabilità.

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c. 821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

Si ritiene necessario almeno un cofinanziamento annuale alla spesa, vieppiù alla luce delle ultime sentenze sui risarcimenti «*per sangue ed emoderivati infetti*» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità

La legge n. 208/2015 al c.947, a decorrere dal 1° gennaio 2016, attribuisce alle Regioni le competenze in materia di «assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali». Al contrario, il fondo di 100 milioni previsto dall'articolo 49 del ddl Bilancio dello Stato, a decorrere dal 2022, prevede un riparto già definito di 70 milioni assegnati genericamente agli enti territoriali e 30 milioni ai comuni.

Ai fini di programmazione è fondamentale che le risorse siano assegnate alle Regioni che nella maggior parte integrano il servizio anche con risorse proprie. Pur nella lodevole iniziativa del Governo di dotare il Fondo di un finanziamento continuativo, le risorse non sono sufficienti a coprire i fabbisogni.

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Contabilizzazione Fondo anticipazioni liquidità Ristrutturazione del debito

Il ddl prevede la possibilità di rinegoziare i piani di ammortamento relativamente alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

- **Positivo lo sforzo per “liberare” risorse a sostegno dell’economia**
- **Si chiede di proseguire il percorso** per individuare soluzioni condivise con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche della Cassa Depositi e Prestiti **per la rinegoziazione del debito regionale per completare e implementare il percorso iniziato** in applicazione del DL 66/2014 (art.45) con positivi risultati (DL 162/2019 - art.39, c.12- 13) **nonché di individuare una soluzione strutturale sul FAL.**

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Attuazione Accordi Stato–Regioni

Chiediamo la ripresa del Tavolo per l'attuazione del d.lgs.68/2011 nel 2023 così come previsto dalla legge:

- La fiscalizzazione dei trasferimenti che deve avvenire entro il 31 luglio 2022.**
- La ripresa degli approfondimenti per decreto per le modalità di attribuzione alle RSO di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA.**

Criticità urgenti per l'esercizio 2021



Fabbisogno Sanitario Nazionale 2021

Le Regioni e le Province autonome stanno registrando un significativo **scostamento sulla spesa sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021** che attualmente non è coperto da finanziamenti in decreti emergenziali. Per questo motivo era stata evidenziata:

- l'importanza di **rafforzare ulteriormente la flessibilità nell'utilizzo delle risorse emergenziali** messe a disposizione di ogni singola Regione e Provincia autonoma superando i vincoli, le priorità e le limitazioni poste della normativa emergenziale stante il perdurare nel 2021 di una fase eccezionale e non di una gestione ordinaria della "Sanità"
- **la necessità di un finanziamento eccezionale per l'anno 2021 al fine di salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie.**

Criticità urgenti per l'esercizio 2021



Tavolo «minori entrate» 2021

Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, già per l'esercizio 2020 è risultato incapiente per alcune Regioni e, comunque, non è sufficiente a coprire le minori entrate 2021, soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo.

I rendiconti 2020 approvati, nella maggior parte dei casi anche parificati dalla Corte dei Conti, evidenziano importanti scostamenti di entrata per alcune Regioni che ovviamente si ripercuotono anche sugli equilibri nell'esercizio 2021.

Si chiede il rifinanziamento del fondo per l'esercizio delle funzioni

Criticità urgenti per l'esercizio 2021



TPL – Compensazione mancati ricavi da tariffa 2021

Così come lodevolmente perseguita dal Parlamento per l'esercizio 2020 ai fini di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del settore **si auspica che alla chiusura dell'esercizio 2021 si possa ripetere la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende di trasporto pubblico locale.**



Istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1/3

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha consentito una proficua e incessante interlocuzione tra lo Stato e il sistema delle Regioni, soprattutto in questo momento di grave situazione emergenziale

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dei due incontri con il Presidente della Repubblica il 4 agosto 2020 e il 24 giugno 2021, avevano già sottolineato “l’esigenza di una nuova stagione politica in cui l’esercizio dell’attività legislativa sia informato a logiche di intensa complementarità fra centro e periferia” ed altresì “l’importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali, a partire dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche attraverso il riconoscimento costituzionale del “sistema delle Conferenze”, al fine di incrementarne l’incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quello stesso contesto, ha evidenziato nel proprio discorso che, accanto al ruolo delle Conferenze intergovernative, **“un ulteriore importante contributo di coordinamento orizzontale è quello offerto dalla Conferenza delle Regioni. Come, a più riprese, ha ricordato la Corte costituzionale, il sistema delle Conferenze costituisce – in atto - l’unica sede per realizzare il principio della leale collaborazione. La condizione attuale ha visto più volte la Conferenza delle Regioni sollecitare un riordino delle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali, con specifiche proposte che meriterebbero di essere riprese. Si avverte la necessità di individuare, con maggiore precisione, sedi e procedure attraverso le quali il principio di leale collaborazione, caposaldo della giurisprudenza costituzionale, possa divenire sempre di più la cifra dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali.”**



Istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 2/3

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- **Art. 117 Cost, comma 8**, secondo cui: *“La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.”* - previsione esplicita sugli organismi di coordinamento tra le Regioni
- È un organismo, al momento, non istituzionalizzato ma **trova il suo fondamento nel verbale costitutivo del 15-16 gennaio 1981**, come alle altre esperienze costituzionali europee
- **Ha svolto un ruolo sempre più incisivo nel sistema multilivello delineato dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.** Per questi motivi è presente, anche con attribuzioni di funzioni proprie, in oltre 150 provvedimenti statali sia di rango primario che regolamentare



Istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 3/3

Proposta normativa per l'istituzione della Conferenza che, similmente alle esperienze delle autorità amministrative indipendenti, potrebbe avvenire con legge ordinaria


“Art. XXX”

“1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione ed in attuazione dell’art. 117, VIII comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e si coordinano nell’esercizio delle rispettive competenze e nelle relazioni istituzionali con Unione Europea, lo Stato e le Autonomie locali.

2. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la sede principale di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento di cui al comma 1. La Conferenza, in particolare:

- a) promuove iniziative e posizioni comuni ed esprime pareri su temi di interesse delle Regioni, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell’Unione Europea;*
- b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al d.lgs. 281/1997;*
- c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale;*
- d) promuove il raccordo tra le Regioni per la definizione di indirizzi condivisi e l’esercizio coordinato delle rispettive competenze.”*

Ddl Bilancio dello Stato 2022-2024



Politiche di coesione 2021-2027 e PNRR

Le Regioni esprimono quattro priorità:

1. *governance* condivisa tra Governo e Regioni e Province autonome
2. semplificazioni procedurali per accelerare la selezione e l'attuazione degli interventi
3. uso del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il cofinanziamento regionale dei Fondi SIE
4. facoltà di attivare meccanismi di gestione finanziaria semplificata (si veda proposta di emendamento)

Art. XX (Procedure finanziarie e contabile)

Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono gestire le risorse ricevute per l'attuazione dei piani e dei programmi della politica unitaria di coesione attraverso l'apertura di apposite contabilità speciali con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281